

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 321/2011 DELLA COMMISSIONE

del 1° aprile 2011

che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 per quanto riguarda le restrizioni d'uso del bisfenolo A nei biberon di plastica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

sentita l'Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2011/8/UE della Commissione ⁽²⁾ ha modificato la direttiva 2002/72/CE ⁽³⁾ relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari inserendovi restrizioni dell'uso del bisfenolo A [2,2-bis(4-idrossifenil)propano] nei biberon di policarbonato.
- (2) Il 1° maggio 2011 la direttiva 2002/72/CE sarà sostituita dal regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽⁴⁾.
- (3) Il regolamento (UE) n. 10/2011 non contempla le restrizioni relative al bisfenolo A inserite nella direttiva 2002/72/CE dalla direttiva 2011/8/UE.
- (4) Il regolamento (UE) n. 10/2011 deve quindi essere modificato per comprendere le restrizioni d'uso del bisfenolo A.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella 1 dell'allegato I al regolamento (UE) n. 10/2011, la voce riguardante la sostanza numero 151, denominata «2,2-bis(4-idrossifenil)propano» è inserito il testo seguente:

«Da non utilizzare per la fabbricazione di biberon di policarbonato per lattanti ^(*) ^(**).

^(*) La definizione di lattanti è quella indicata nell'articolo 2 della direttiva 2006/141/CE.

^(**) La restrizione è applicabile a partire dal 1° maggio 2011 per quanto concerne la fabbricazione e a partire dal 1° luglio 2011 per quanto concerne l'immissione sul mercato e l'importazione nell'Unione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a partire dal 1° maggio 2011 per vietare la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari non conformi al presente regolamento.

Esso si applica a partire dal 1° giugno 2011 per vietare l'immissione sul mercato e l'importazione nell'Unione di materiali e oggetti di materia plastica non conformi al presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 26 del 29.1.2011, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1^o aprile 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO
